

Studio Legale Associato Colucci & Colonnelli

Piazza Velasca, 6 – 20122 Milano

e-mail: lexcol@lexcol.it
segreteria@lexcol.it

Telefono: 02 54.55.785 / 02 54.62.508 / 02 55.192.696

Telefax: 02 55.180.271

Avv. Augusto Colucci
Avv. Andrea E. Colonnelli
Avv. Michelina Lamanna
Avv. Claudia Manfrè
Avv. Iole Struzziero
Dott. Lorenzo Colucci
Dott. Simone Foà

TRIBUNALE DI ROMA

Procura della Repubblica

*

Atto di denuncia e querela

Io sottoscritto **Sen. dott. Gabriele Albertini**, residente in Milano via Prati, 10, della (c.f. LBRGRL50L06F205P), elettivamente domiciliato al fine del presente atto in Milano, Piazza Velasca, 6, presso lo studio dell'avv. Augusto Colucci (c.f. CLCGST49L10F205B - pec augusto.colucci@milano.pecavvocati.it – fax 02 55180271), che espressamente nomino quale mio difensore,

espongo

Appare necessaria una doverosa premessa.

Ero stato denunciato avanti la Procura della Repubblica di Brescia dal dott. Alfredo Robledo, allora Procuratore aggiunto in Milano, perché allorquando ero Parlamentare Europeo prima e Senatore della Repubblica dopo, avevo presentato al Ministro di Giustizia pro-tempore un esposto e varie interpellanze ed interrogazioni per sapere se il comportamento del magistrato, in alcuni suoi procedimenti da me direttamente o indirettamente vissuti quando ero Sindaco di Milano, fossero stati deontologicamente corretti.

Nonostante numerose memorie e cospicua documentazione presentata alla Procura della Repubblica di Brescia nella fase delle indagini da parte dei sostituti procuratori veniva richiesto il mio rinvio a giudizio e nel corso dell'udienza preliminare veniva fatto presente al GUP che qualora non avesse ritenuto congrue ed attinenti le argomentazioni giuridiche da me presentate e la documentazione allegata, per un decreto di archiviazione del procedimento, in ogni caso lo stesso doveva essere sospeso godendo delle guarentigie ex art. 68

Cost., per la qualità di Europarlamentare prima e di Senatore della Repubblica poi.

Il GUP rigettava tale mia richiesta sul presupposto, per me erroneo, che non doveva essere lui ad attivare il Parlamento per il riconoscimento delle mie guarentigie ma quest'ultimo a doverle preventivamente riconoscerle come valide ed operanti anche per i fatti addebitatimi e a doverlo comunicare al Giudice.

Venivo, pertanto, rinviato a giudizio avanti la seconda sezione del Tribunale di Brescia ed instaurato il procedimento 5630/2015 R.G. Trib., con giudice monocratico il Presidente dott.sa Anna Di Martino, e nel corso del medesimo, stante quanto determinato dal GUP, mi attivavo per il riconoscimento delle guarentigie.

Poiché la Procedura dell'art. 3, commi 7 ed 8, della legge 140 del 2003 era stata avviata per la mia doppia funzione di Parlamentare Europeo al momento del prigemio fatto e di Parlamentare Italiano al momento in cui si era instaurato il giudizio ma trattandosi, comunque, di fatti commessi sul territorio italiano, ritenevo giustamente competente la Giunta delle Elezioni e delle Immunità del Senato della Repubblica.

Tanto anche in ossequio alla nostra giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. Pen. II sez. 21 marzo 2003, n. 14791; cass. Sez VI 9 febbraio 2004, n. 10773; Cass. Pen. Sez. I, 15 giugno 2007, n 35523) che ha ritenuto che *“per ogni provvedimento che nel territorio nazionale deve essere adottato” la decisione sull'immunità “non spetta al Parlamento Europeo ma al Parlamento nazionale”*.

L'art. 8 (ex art. 9) del nuovo Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea che disciplina la così detta irresponsabilità per le opinioni

ed i voti espressi, infatti, risulta differenziato sia in relazione al luogo ove tali opinioni vengono espresse sia in relazione allo Stato di appartenenza del Parlamentare Europeo.

Tanto perchè se le opinioni vengono espresse dal Parlamentare Europeo al di fuori del Paese nel quale è stato eletto, vale la sua completa immunità da ogni procedimento giudiziario (art. 9 lett. b, ex art. 10 lett. b) nel mentre se le opinioni sono rese nel proprio Stato di origine opera, per effetto dell'art. 9 lett. a (ex art. 10 lett. a), il **rinvio** alle immunità riconosciute ai membri del Parlamento dello Stato di appartenenza.

Tale espresso rinvio comporta che non possa essere il Parlamento Europeo a decidere sulle immunità per opinioni espresse nel paese di appartenenza del Parlamentare per un duplice motivo !!!

Innanzitutto perché il Parlamento Europeo non è a conoscenza delle leggi e differenziate procedure che regolano le immunità parlamentari dei 28 Paesi membri dell'Unione ed in secondo luogo perché, se anche ne fosse a conoscenza, tanto lo porrebbe ad emettere decisioni differenziate che poco si addicono ad un organo "*super partes*".

In altre parole, l'Unione Europea dovrebbe dichiarare che, per lei, non tutti i suoi parlamentari godano di pari diritti, così creando una ingiusta disparità tra i suoi membri e facendo venir meno il principio di "*uguaglianza di fronte alla legge*" in quanto la sua giurisprudenza sarebbe del tutto priva di razionalità.

Il tutto a prescindere dal fatto che si avrebbe la mostruosità giuridica, per lo Stato Italiano, di essere un organo interno extranazionale ad applicare disposizioni di rango costituzionale, come quelle dell'art. 68 Cost..

Il procedimento seguiva, in ogni caso, il suo corso con l'escussione dei testi dell'accusa (in realtà il solo dott. Robledo), della parte civile, della mia difesa perché solo in data 25 ottobre 2016 la Giunta delle Immunità parlamentari del Senato decideva in senso positivo per le mie guarentigie, rinviando al 3 novembre 2016 per la votazione in Senato.¹

Sicuramente travisando i fatti, perché nessuno organo di stampa ha mai fatto menzione delle sopra riportate sentenze della Cassazione e del perché della conseguente decisione della Giunta, ispirata da non so chi (anche se posso presumerlo), è iniziata su alcuni quotidiani una campagna mediatica affermando che una tale decisione sarebbe abnorme in quanto retroattiva e dovuta al solo fatto, cosa assolutamente non vera, che io avrei negato l'appoggio alla attuale maggioranza governativa qualora mi fosse stata negata l'immunità.

Proprio in merito a una tale circostanza, del tutto inveritiera, avevo provveduto, tramite il mio legale, a richiedere la rettifica ai vari giornali che l'avevano pubblicata.

In data 28 ottobre venivo a conoscenza della diffusione di un messaggio, via internet, da parte del dott. Robledo in cui testualmente si dice:

*«**Il fatto: la giunta per le immunità parlamentari si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Albertini nel processo che lo vede imputato per calunnia aggravata a mio danno. Un abuso da casta di un privilegio bello e buono: all'epoca dei fatti oggetto del processo, non era senatore. E' talmente semplice.***

¹ Decisione poi spostata al 10 gennaio 2017 ove è stata recepito l'orientamento della Giunta con la concessione delle Guarentigie

Ora l'amico e stimato professore Paolo Pollice ha lanciato questa petizione, e vi chiedo di sostenerla in vista della discussione in Senato (che sarà il 3 novembre - c'è pochissimo tempo!) per la quale si procederà -udite udite- con voto segreto.

Non possono sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuniti.

Questo è un caso che mi tocca da vicino, ma è anche un episodio che dimostra la crisi della democrazia e della rappresentanza politica. Albertini aveva minacciato di togliere supporto al governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa questione sua personale. E' un voto di scambio, una cosa che fa orrore.

Grazie del vostro sostegno morale, anche solo con una firma e la condivisione sui vostri canali, famiglia e amici. Firmare è semplicissimo basta cliccare sul link che invio ed inserire nome cognome e e-mail e cliccare su firma. Per diffondere questa petizione potrete anche inoltrare questo mio messaggio con annesso link a tutti i vostri contatti, chiedendo loro di firmare e condividere a loro volta. Grazie sin da ora per quanto farete.

Alfredo Robledo

<https://www.change.org/p/al-presidente-del-senato-della-repubblica-e-ai-senatori-no-immunit%C3%A0-impunit%C3%A0-al-senatore-albertini>

Un tale testo è sicuramente diffamatorio nei miei riguardi e per questo ho presentato già denuncia/querela avanti la Procura di Milano (proc. 42248/2016–P.M. dott.ssa Lucia Minutella) ma lo è, a mio avviso, anche nei confronti del Senato della Repubblica e dei suoi organi attesa la sussistenza dell'art. 290 c.p..

Assolutamente, a mio avviso, non si può ritenere che lo scritto del dott. Robledo rientri in un suo diritto di critica in quanto trascende nel disprezzo e nel dilleggio

e non rappresenta lo svolgimento di una civile e democratica dialettica delle opinioni.

Innanzitutto il dott. Robledo che, in quanto magistrato dovrebbe conoscere la giurisprudenza a riguardo, nell'affermare che la Giunta si sarebbe “**inventata**” la “**bestialità dell’immunità retroattiva**” al solo scopo di “**salvare la pelle**” al sottoscritto “**per un reato che lo vede imputato per calunnia aggravata a mio danno**”, sottace che la stessa riguardasse il fatto che ero già Deputato europeo facendo invece erroneamente intendere che si potesse trattare dell’eventuale riconoscimento di una immunità per quand’ero un semplice cittadino o, al più, il Sindaco di Milano.

Con riferimento specifico ai Senatori di sicuro contenuto vilipendioso è la ulteriore frase “**Non possono sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuniti**” e si rincara la dose con l’affermazione che una eventuale concessione dell’immunità rappresenterebbe “***un voto di scambio, una cosa che fa orrore***”.

Il voto di scambio, si sa, è un fenomeno che nell'ambito della politica si riferisce all'azione di chi in cambio di favori illeciti prometta di ricambiare il voto da parte di quest'ultimo con un tornaconto personale, o con una promessa dello stesso.

Ora, anche se in Italia il voto di scambio non è di per sé una fattispecie di reato autonoma, tranne che per il caso dell’art 416 bis c.p., ciò nonostante, nell’accezione comune, viene esclusivamente collegato ad un comportamento mafioso o comunque illecito quale quello ricattatorio nei confronti delle istituzioni che, illecitamente diffamandomi, mi adombra il dott. Robledo!!!

In ogni caso, anche se basterebbe il solo dolo generico per la configurazione del reato il dott. Robledo consciamente vilipendia il Senato della Repubblica per un solo interesse personale non di carattere morale, come sostiene, bensì esclusivamente economico, perché non dobbiamo dimenticare che il 31 maggio 2016 la Sezione disciplinare del C.S.M, confermando il precedente trasferimento d'ufficio a Torino, lo ha condannato, nel merito con la ulteriore riduzione accessoria di sei mesi di anzianità per il suo “*scambio di favori*” con l'avv. Aiello tendente ad orchestrare e realizzare condotte illecite ai miei danni e che anche in questo caso ha cercato di interferire nelle attività parlamentari con l'ingiustificato invio, da parte sua, di documentazione peraltro irricevibile.

Decisione recentemente confermata anche dalla Cassazione Sezione Unite del giorno 11 aprile 2017 n. 10415/17.

Mi sia, infine, consentito un ultimo inciso.

La mia richiesta per le immunità parlamentari era solo per ribadire un diritto, non un privilegio, per i parlamentari di poter esprimere le proprie opinioni e non perché timoroso delle conseguenze processuali in quanto sicuro non solo della verità soggettiva ma anche di quella oggettiva delle affermazioni da me fatte nell'esposto al Ministro di Giustizia e nelle varie interrogazioni.

Mi ha francamente stupito l'isterico ma doloso comportamento del dott. Robledo quando, oramai, si era già conclusa tutta la fase istruttoria del procedimento con l'accertamento della verità e che ha portato alla mia piena assoluzione, con sentenza passata in giudicato, perché i fatti non sussistono e non costituiscono reato.

Ai sensi dell'art. 8 c.p.p., trattandosi di divulgazione tramite cellulare, whatsapp, internet, il reato si è consumato nel luogo ove la parte offesa ha preso atto

dell'avvenuto villipendio, quindi Roma sede del Senato, e non ricorre la fattispecie dell'art. 11 c.p.p. in quanto la competenza non sarebbe attribuibile ad un ufficio giudiziario compreso nel distretto della Corte d'Appello (Torino) ove il dott. Robledo esercita le sue funzioni.

*

P.Q.M.

Io sottoscritto Sen. dott. **Gabriele Albertini**, come in epigrafe domiciliato ed assistito, trattandosi di reato perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 333 c.p.p.

denuncio

Alfredo Robledo, nato a Napoli il 9 settembre 1950 (CF: RBKKRD50P09F839Q), attualmente Giudice presso il Tribunale di Torino, per il reato di vilipendio delle Istituzioni Costituzionali (art. 290 c.p.) e per ogni e qualsiasi reato che si intenderà ravvisare dai sovraesposti fatti.

Si producono:

- 1) Stampa del testo inviato dal dott. Robledo
- 2) Mie richiesta di rettifica alla stampa.
- 3) Sentenza penale Tribunale di Brescia 567/17 del 3 febbraio 2017
- 4) Sentenza Cass. Sez. Un. 11 aprile 2017 n. 10415/17

Milano 22 maggio 2017

Sen. dott. Gabriele Albertini

E' autentica la firma

Avv. Augusto Colucci

*

Autorizzo espressamente e disgiuntamente gli avv.ti Francesco Villa Pizzi e Flaminia Agostinelli, con studio in via Donatello, 23, Roma, alla presentazione in mia vece della presente denuncia querela.

Milano 22 maggio 2017

Sen. dott. Gabriele Albertini

E' autentica la firma

Avv. Augusto Colucci